



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - determinazione misura delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013

L'anno duemilatredici, addì **ventinove** del mese di aprile alle ore **17.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 Pii Piero	X	
2 Barbagallo Alfio	X	
3 Pacella Mario	X	
4 Basile Assunta Carmela	X	
5 Stoppo Giorgio	X	
6 Pacchierotti Saverio	X	
7 Frati Patrizia	X	

	Presenti	Assenti
8 Centini Laerte	X	
9 Signorini Enrico	X	
10 Cavicchioli Claudio	X	
11 Angioletti Alice		X
12 Fontanelli Claudio	X	
13 Rumachella Enrico	X	
	12	1

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia

Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Nuzzi Patrizia

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 29/10/2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 70 del 14/09/2012 di approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012, come di seguito indicato:

- **Aliquota ordinaria** nella misura del **0,76 per cento**
- ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si determinano le aliquote nella misura di seguito indicata e precisamente:
- a) aliquota dello **0,3 per cento** per l'abitazione principale; tale aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (dalla seconda pertinenza in poi per ogni singola categoria catastale si applica l'aliquota ordinaria), nonché all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) aliquota dello **0,1 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- c) aliquota del **1,06 per cento** per le unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali;
- 3) di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate;
- 4) di dare atto che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di dare atto altresì che la suindicata detrazione, per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o diminuzione;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che nello specifico dispone: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente..."*;

VISTO l'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- lettera f): " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D/10, rurali ad uso strumentale, la risoluzione n. 5/DF ha chiarito che per quanto riguarda la facoltà dei Comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1%, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 risulta incompatibile con le disposizioni contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013;

In considerazione di quanto suddetto è riservato allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2%.

CONSIDERATO che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l'emanazione del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo entro tale data fra il Ministero dell'Interno-Ministero dell'Economia e delle Finanze - Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013;

RITENUTO in conseguenza di quanto sopra riportato confermare per l'anno 2013 le aliquote dell'anno 2012 sopra riportate ad eccezione dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133 che

passa dallo 0,1% allo 0,2% - gettito riservato allo Stato, oltre ad alcune non significative specificazioni relative alla corretta applicazione della regolamentazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria e tributi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti n. 12
Votanti n. 12
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 3 (Cavicchioli C., Fontanelli C., Rumachella E.)

DELIBERA

1. di apportare a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 14.09.2012, relativamente ai casi di esclusione dell'applicazione dell'aliquota ordinaria, lett. c), la seguente aggiunta a: **“...per quanto riguarda il comodato gratuito per il quale vige l'aliquota ordinaria si specifica che l'unità abitativa concessa in comodato deve essere adibita ad abitazione principale. La condizione di abitazione principale è data esclusivamente dalla residenza anagrafica del comodatario”**
2. di modificare l'aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133 – di spettanza dello Stato dallo 0,1% allo 0,2%.
3. Di riportare, a seguito delle modifiche introdotte ai punti 1) e 2), il testo scaturente relativo alle **aliquote dell'imposta Municipale Propria per l'esercizio 2013**:
 - **Aliquota ordinaria** nella misura del **0,76 per cento**
 - ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si determinano le aliquote nella misura di seguito indicata e precisamente:
 - a) aliquota dello **0,3 per cento** per l'abitazione principale; tale aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (dalla seconda pertinenza in poi per ogni singola categoria catastale si applica l'aliquota ordinaria), nonchè all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) aliquota dello **0,2 per cento** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133 – spettanza dello Stato;
 - c) aliquota del **1,06 per cento** per le unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali; per quanto riguarda il comodato gratuito per il quale vige l'aliquota ordinaria si specifica che l'unità abitativa concessa in comodato deve essere adibita ad abitazione principale. La condizione di abitazione principale è data esclusivamente dalla residenza anagrafica del comodatario;
4. **di confermare** per l'anno 2013 le detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria anno 2012 stabilite nell'art. 9 del regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 29/10/2012 e di seguito riportate:
 - a) di stabilire nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa assimilate;

b) di dare atto che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

c) di dare atto altresì che la suindicata detrazione, per gli anni 2012 e 2013 è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;

5. di prendere atto dell'art. 1, comma 380 L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative:

- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- lettera f): " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D/10, rurali ad uso strumentale, la risoluzione n. 5/DF ha chiarito che per quanto riguarda la facoltà dei Comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2% fino allo 0,1%, prevista dallo stesso comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 risulta incompatibile con le disposizioni contenute nel comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità per l'anno 2013;

In considerazione di quanto suddetto è riservato allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all'aliquota dello 0,2%.

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

7. di dare atto che tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU di questo Ente;

8. di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Tributi di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, modificato dall'art. 10, comma 4 del D.L. 09/04/2013, n. 35 la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998

9. di dichiarare l'urgenza del presente provvedimento e pertanto di renderlo, con separata votazione che ha avuto l'esito che segue, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ult. co. dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000:

Presenti n. 12

Votanti n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pii Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nuzzi Patrizia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità
Contabile ed alla Copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag.Tiziana Rocchigiani

F.to Rag.Tiziana Rocchigiani

Si esprime parere **FAVOREVOLE** sulla non rilevanza
contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,